

22/10/14
0000011044

V / 9 -
Comunicazione

CONSULENZA
GIURIDICA N.
904-3/2014



Milano, 16/10/2014

**ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
CORSO EUROPA 11
20122 MILANO (MI)**

Prot. n. 904-116059/2014

OGGETTO: Consulenza giuridica n. 904-3/2014
Associazione/Ordine ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
Codice Fiscale 06033990968
Istanza presentata il 30/06/2014

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DL n. 167 del 1990, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano chiede se a seguito delle modifiche apportate alla disciplina del monitoraggio fiscale dall'articolo 9 della legge n. 97 del 6 agosto 2013 e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2013, le partecipazioni in società estere non quotate vanno rilevate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi per il periodo di detenzione con i criteri IVAFE.

Chiede, inoltre, chiarimenti in merito alla compilazione del quadro RT nel caso di cessione della partecipazione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che in caso di cessione della partecipazione in società estera:

- 1) nel quadro RW si compileranno righe distinti in base ai periodi di detenzione della partecipazione, rilevando la partecipazione stessa al valore nominale sia nella colonna "valore iniziale" che nella colonna "valore finale". Su tale ultimo valore, alla fine di ciascun periodo di detenzione, verrà corrisposta l'IVAFE;
- 2) verrà compilato il quadro RT, sezione II, evidenziando il capital gain dato dalla differenza tra il prezzo di vendita al netto degli oneri accessori e il costo di acquisto eventualmente rivalutato.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la circolare del 23 dicembre 2013, n. 38, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che ha apportato rilevanti modifiche al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, recante la disciplina del cosiddetto "monitoraggio fiscale".

Al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2013 che ha disciplinato ex novo i contenuti della dichiarazione annuale dei redditi da predisporre, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale.

Le modifiche introdotte sono finalizzate a ridurre e a semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria per i quali va compilato l'apposito quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi. A tal fine, viene previsto che a decorrere dal periodo d'imposta 2013, è sufficiente compilare un unico quadro della dichiarazione dei redditi per

assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale sia di liquidazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), istituita dall'articolo 19, commi da 13 a 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Per quanto di interesse nel caso di specie, la citata circolare n. 38 del 2013 ha chiarito (cfr. paragrafi 1.3.1 e 1.4.1) che rientrano tra le attività estere di natura finanziaria oggetto di segnalazione, tra le altre, le attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, quali le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad esempio, società estere).

In ordine alle modalità di rilevazione delle suddette attività, il citato documento di prassi precisa che nel quadro RW devono essere riportate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all'inizio di ciascun periodo d'imposta ovvero al primo giorno di detenzione (valore iniziale) e al termine dello periodo d'imposta ovvero al termine del periodo di detenzione (valore finale), nonché il periodo di possesso.

Relativamente all'individuazione del valore iniziale e finale, è stato precisato che "occorre fare riferimento al valore utilizzato per la determinazione della base imponibile dell'IVAFE (...), così come specificato nella circolare n. 28 del 2 luglio 2012".

Nello specifico, per quanto riguarda le attività finanziarie non negoziate in mercati regolamentati, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso (cfr. circolare n. 28 del 2012, paragrafo 2.3).

Relativamente al periodo di possesso, le istruzioni alla compilazione del Modello Unico Persone Fisiche 2014 precisano, a pagina 36, che per i beni per i quali è dovuta l'IVAFE vanno indicati il numero di giorni di detenzione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 19 del d.l. n. 201 del 2011, infatti, l'IVAFE è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione dell'attività finanziaria.

Pertanto, a parere della scrivente, nel caso in cui in corso d'anno cambi la quota di possesso o il periodo di possesso di una partecipazione in una società estera andranno

compilati più righe del quadro RW, come prospettato dall'Ordine istante.

In sostanza, restano validi i chiarimenti forniti con la circolare n. 1 del 15 febbraio 2013, secondo cui "il modello è predisposto per l'indicazione analitica delle attività finanziarie", pertanto per ciascuna attività "devono essere compilati più righe qualora nel corso dell'anno siano variati la quota o il periodo di possesso".

Con riferimento agli obblighi di compilazione del quadro RT nel caso di cessione di partecipazioni in società estere, si rammenta che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate, realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, vanno indicate nella Sezione II-A del quadro RT, mentre quelle realizzate dal 1° gennaio 2012, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva del 20 per cento, vanno indicate nella Sezione II-B del quadro RT. La Sezione III, invece, deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.

Ai fini della determinazione della plusvalenza si applicano i criteri previsti dall'articolo 68 del TUIR. La plusvalenza, pertanto, è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il suo costo o valore d'acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni altro onere inerente alla loro produzione. Nel caso di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni in società non quotate, qualificate e non qualificate, effettuate con perizia giurata di stima (art. 5 L. 448/2001 e art. 2 del D.L. 282/2002) si assume il valore "rideterminato" in luogo del costo del valore d'acquisto.

I documenti citati sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

IL DIRETTORE REGIONALE

Eduardo Ursili



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Via Manin, 25 - 20121 MILANO

TASSA PAGATA - CONVENZIONE
MINISTERO DELLE FINANZE 2000

R
REGISTRO DEI
ECONOMISTI
E FISCALISTI



14895852179-7

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CORSO EUROPA 11
20122 MILANO